

TARES		IMU – 2014	IUC - 2014	IUC - 2014
<b>ABROGATA</b> dalla legge di stabilita' 2014	<b>MODIFICATA</b> dalla legge di stabilita' 2014		<b>ISTITUITA</b> - Imposta Unica Comunale – istituita con legge di stabilita' 2014	
art.1 <b>comma 704</b> . e' abrogato l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011 (tares)	<b>art.1 da comma 707</b>	<b>NOVITA' 2014 e CONFERMA PUNTI PRINCIPALI 2013</b>	<b>Art.1 comma 639 (Istituzione dell'imposta unica comunale IUC) Art.1 da comma 641 (TARI) Art.1 da comma 669 (TASI) Art.1 da comma 682 (Disciplina generale della IUC per TARI e TASI)</b>	<b>NOVITA' 2014</b>
	DESCRIZIONE SINTETICA	PREVISIONE SINTETICA	DESCRIZIONE SINTETICA	PREVISIONE SINTETICA
	<b>IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	IMU confermata ed eliminata la disposizione che prevedeva l'imu sperimentale e l'entrata in vigore a regime nel 2015	<b>COMPONENTE TARI</b>	a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale
	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</b>	Eliminata dal presupposto di applicazione dell'imposta	<b>COMPONENTE TASI</b>	a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</b>	continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9	<b>DISCIPLINA GENERALE IUC</b>	
	<b>ESENZIONI E ASSIMILAZIONI IMU (N.B. Le assimilazioni ad abitazione principale)</b>	I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale	<b>DISCIPLINA DELL'IMPOSTA "IUC"</b>	regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

	<p>equivalgono ad esenzione in quanto l'abitazione principale è stata eliminata dal presupposto di applicazione dell'imposta)</p>	<p>- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti Locata</p> <p><b>FACOLTA' SOPPRESSA IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA</b> - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata</p> <p><b>ASSIMILAZIONE INSERIDA IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA</b></p> <p><b>A partire dall'anno 2015</b> è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p>- nonché l'unità immobiliare concessa in</p>		1997
--	---	---	--	------

		<p>comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore 15 a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><b>L'imposta municipale propria <u>non si applica, ALTRESÌ</u>:</b></p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività</p>		
--	--	--	--	--

		<p>sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;</p>		
--	--	---	--	--

	<b>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</b>	l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di <b>immobili diversi dall'abitazione principale</b>	<b>TERMINI E MODALITA' DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA "IUC"</b>	il consiglio comunale deve approvare il regolamento IUC, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione
	<b>QUOTA STATO</b>	e' riservato allo stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo <b>catastale D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento</b>	<b>DICHIARAZIONI</b>	Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili ai tributi
	<b>IMMOBILI CATEGORIA "D"</b>	i comuni possono aumentare sino a <b>0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento</b> , prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati <b>nel gruppo catastale D)</b> ;	<b>STRUMENTI DI VERSAMENTO</b>	<b>688. Il versamento della TASI è effettuato</b> , in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, <b>secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le</b>

				<p>altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALI E PERTINENZE DELLA STESSA, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b></p>	<p>Detrazione euro 200 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima</p>	<p><b>SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO</b></p>	<p><b>Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI</b>, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. <b>Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</b> È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. <b>Il versamento della prima rata della TASI</b> è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti</p>

		<p>si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. <b>La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)</b> o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli <b>IACP</b>, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>		<p>pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, <b>alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta</b>; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, <b>nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre</b> dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; <b>in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</b> L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. <u><b>Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima</b></u></p>
--	--	---	--	---

				<p>rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaggio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. <u>Per gli immobili adibiti ad abitazione principale</u>, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, <u>salvo</u> il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, <b>il comune è tenuto ad effettuare l'invio</b>, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, <b>entro il 23 maggio 2014</b>, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».</p>
--	--	--	--	---



	<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA ESENTI IMU DAL 2014</b>	<b>ESENTI DAL 2014 – 708. A decorrere dall'anno 2014,</b> l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, <b><u>relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale</u></b> di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011, <b><u>non è dovuta.</u></b>	<b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b>	<p><b>comma 689</b> - E' previsto l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.</p> <p><b>N.B.</b> l'aver però sostituito nuovamente il <b>comma 688</b> in sede di conversione del DL 16-2014, il quale stabilisce ora che il <b>versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, <u>sembra un'espressa volontà di riproporre quasi integralmente le modalità di versamento IMU e pertanto l'auto-liquidazione</u></b></p> <p>Infatti oltre tale richiamo, anche le scadenze, le modalità di calcolo delle rate e le modalità di pubblicazione regolamento e aliquote ripropongono integralmente le regole IMU.</p> <p><b>Resta però ancora in vigore anche il comma 689 <u>che allo stato attuale pare quindi non in linea con tale nuova formulazione del comma 688</u></b></p>

	<p><b>NUOVO MOLTIPLICATORE PER I TERRENI AGRICOLI, NONCHÉ PER QUELLI NON COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</b></p>	<p><b>NUOVO COMMA 5 ART. 13 DL 201/2011</b></p> <p><b>5. Per i terreni agricoli</b>, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a <del>110</del> <b>75</b></p>	<p><b>RISCOSSIONE</b></p>	<p>la iuc è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>
	<p><b>SCADENZE VERSAMENTO</b></p>	<p>n.2 rate al 16/06 e 16/12</p>	<p><b>DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014</b></p>	<p><b>691. I comuni possono, in deroga</b> all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del</p>

				tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
	<b>VERSAMENTO</b>	in auto-liquidazione da parte del contribuente con i codici tributo imu già istituiti	<b>COMPONENTE TARI</b>	
	<b>TERRENI AGRICOLI (ed incolti)</b>  <b>ESENTI SE INSERITI IN ELENCO COMUNI DECRETO MINISTERIALE AI SENSI COMMA 5-BIS DELL'ARTICOLO 4 DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16</b>  <b>DECRETO MINISTERIALE NON ANCORA DISPONIBILE</b>	- comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44- <b>Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori</b>	<b>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</b>	è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

		diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri		
			<b>BASE IMPONIBILE</b>	superficie calpestabile
			<b>SOGGETTO PASSIVO</b>	<b>CHI POSSIEDE o DETIENE</b> a qualsiasi titolo locali o aree scoperte
			<b>SOGGETTO ATTIVO</b>	il comune
			<b>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</b>	consiglio comunale, copertura integrale dei costi su base piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
			<b>RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI</b>	coperte con tariffa
			<b>ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</b>	<b>660.</b> Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, <b>ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.</b> La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata

				attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
			TRIBUTO PROVINCIALE	5% confermato
			TARIFFA CORRISPETTIVA	Opzionale
			DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158	<p>Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p><b>Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, <u>inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui</u></b></p>

				<u>alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1</u>
			<b>COMPONENTE TASI</b>	
			<b>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</b>	669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
			<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>Rendita Catastale (base IMU)</b>
			<b>ALIQUOTA DI BASE "TASI"</b>	<b>L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.</b>
			<b>ALIQUOTA MASSIMA FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA</b>	<b>1 per mille.</b>
			<b>LIMITE MASSIMO ALIQUOTA "TASI" 2014</b>	<b>Aliquota massima per il 2014, non può eccedere il 2,5 per mille</b>
			<b>LIMITE MASIMO ALIQUOTA "TASI" + "IMU"</b>	Il comune, con la medesima deliberazione di determinazione

				<p>delle aliquote, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile <b>non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile</b></p>
			<p><b>MAGGIORAZIONE TASI 0,8 PER MILLE</b></p>	<p>677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, <b>può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.</b></p> <p><b>INSERITO CON D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI)</b></p> <p><b>Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente</b></p>

				<p><b>non superiore allo 0,8 per mille</b> a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, <b>detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011</b></p>
			<p><b>POSSIBILITA' DI AZZERARE LE ALIQUOTE</b></p>	<p><b>Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</b></p>
			<p><b>DETRAZIONI "TASI"</b></p>	<p><b>Con la deliberazione di Consiglio Comunale che</b></p>



				<p>determina le aliquote della TASI , il comune PUÒ stabilire l'applicazione di DETRAZIONI, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, al superamento dei limiti di aliquota stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 medesimo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, allo scopo di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.</p>
--	--	--	--	--

			SE L'UNITÀ IMMOBILIARE È OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITÀ IMMOBILIARE MEDESIMA	<b>RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA</b>
			<b>A) OCCUPANTE</b>	dal 10 al 30 per cento
			<b>B) TITOLARE DEL DIRITTO REALE</b>	restante parte
			<b>SOGGETTO ATTIVO</b>	Comune